

N. R.G. 15849/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZ. SPEC. IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Rosa	Presidente rel.
dott. Angelina Augusta Baldissera	Giudice
dott. Vincenza Agnese	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15849/2016** promossa da:

**GAMMA INVESTIMENTI S.R.L.** (C.F. 03031210168), con il patrocinio dell'avv. RIZZO ALESSANDRO di Bari, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIZZO ALESSANDRO nonché in Bergamo presso lo studio dell'avv. A. Gravallese

**ATTRICE**

contro

**GIOVANNI MASSIMO PASINI, ARMANDO PASINI, IVAN PASINI, PAOLO PASINI, PIETRO BOLOGNINI, GIUSEPPE BOLOGNINI, MONICA PERICO**, tutti con il patrocinio dell'avv. CATTANEO ALESSIO, elettivamente domiciliati in VIA CAIROLI 9/D 23900 LECCO presso il difensore avv. CATTANEO ALESSIO

**PAOLO BIFFI**, con il patrocinio dell'avv. FELLI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II 12 BERGAMO presso il difensore avv. FELLI ENRICO CARLO

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**



Come da fogli allegati al verbale di udienza 1° febbraio 2018.

### In FATTO e in DIRITTO

Con atto di citazione del 22 settembre 2016 Gamma Investimenti srl – in persona dell’a.u. geom. Fabio Carenini – conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia-Sezione Specializzata in materia di Impresa Pasini Giovanni Massimo, Pasini Armando, Pasini Ivan, Pasini Paolo, Bolognini Pietro e Giuseppe, Perico Monica e Biffi Paolo “quali ex amministratori e componenti del consiglio di amministrazione di Gamma Investimenti srl” onde sentirli condannare “in solido tra loro al risarcimento del danno cagionato a Gamma Investimenti per l’importo pari al valore del finanziamento di € 1.929.936,00 effettuato da Gamma Investimenti srl alla società controllata Progetto Casa srl”, in subordine chiedendo il ristoro risarcitorio per l’importo di € 1.411.197,00 “risultante dalla differenza tra l’importo portato dal credito per finanziamento ..... [suindicato] ed il patrimonio netto di € 518.803 certificato dall’ultimo bilancio approvato nell’anno 2011”; nelle conclusioni di citazione era sintetizzata anche la *causa petendi* risarcitoria, costituita dall’aver i convenuti – nella indicata qualità – “dato corso a violazione di legge per aver omesso nell’esercizio della loro carica di approvare e depositare i bilanci societari dal 2012 al 2014 presso il competente registro delle imprese, di convocare l’annuale assemblea dei soci, di amministrare con diligenza, buona fede e la correttezza richiesta nella gestione del patrimonio altrui, di aver impedito il controllo da parte dei soci mediante l’adozione di <idonei artifici> e di aver garantito sovrapproduzioni da parte delle aziende direttamente intestate agli ex consiglieri per importi tali da annullare il finanziamento e quindi il patrimonio netto di Gamma Investimenti srl .....”.

La citazione approfondiva i temi evocati dalle surriportate conclusioni, tratteggiando anzitutto l’evoluzione della compagine sociale e amministrativa dell’attrice, che da ultimo vedeva quale socio di maggioranza Carlo Tropea e amministratore Carenini Fabio, i quali si erano trovati a gestire una società



da anni abbandonata a se stessa, che da tempo non aveva approvato i bilanci ed era priva della contabilità per essere stata la stessa misteriosamente rubata come da denuncia penale trasmessa dagli ex amministratori a seguito della richiesta di consegna (dei documenti) da parte del Carenini; a conforto del *petitum* risarcitorio sopra indicato parte attrice rilevava che si era palesato inesigibile il finanziamento a suo tempo erogato da Gamma a Progetto Casa srl (euro 1.929.936,02), inesigibilità discendente dalla dichiarazione di fallimento della debitrice, impegnata in un'iniziativa immobiliare minata dalla determinazione contrattuale di "corrispettivi fuori mercato" e "sovraffatturazioni" a favore delle società appaltatrici e subappaltatrici appartenenti agli amministratori qui convenuti, siccome attestato dalle relazioni dei tecnici Taurino e Garattini.

Si costituivano in giudizio - da un lato - Biffi Paolo e - dall'altro lato - tutti gli altri convenuti, contestando la domanda attorea sotto vari profili di fatto e diritto; il primo confutava altresì la legittimazione attiva della società Gamma Investimenti (in persona dell'amministratore in carica), per essere riservata tale legittimazione (all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori) al singolo socio ai sensi dell'art. 2476 c.c. e protestava la propria estraneità alle condotte allegate dall'attrice, avendo esso comparente rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione in data 22 novembre 2012.

Nell'ulteriore corso del giudizio erano depositate memorie e prodotti documenti; con ordinanza riservata del 27/29 maggio 2017 il G.I. – rimessa al Collegio ogni questione istruttoria, unitamente al merito – fissava udienza di precisazione delle conclusioni; espletato l'incombente (ud. 1° febbraio 2018) la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle difese conclusionali ((23 aprile 2018).

Preliminarmente il Collegio – avuto riguardo all'eccezione proposta dal convenuto Biffi sin dalla comparsa costitutiva – ribadisce la giurisprudenza di questo Tribunale in ordine alla sicura legittimazione della società ad esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ed ex



amministratori, dal momento che la attribuzione dell'azione a ciascun socio (art. 2476, 3° co. c.c.) – che costituisce una delle più rilevanti riforme della Novella del 2003/2004 in materia di società a responsabilità limitata – non vale certamente ad escludere l'interesse sociale alla pretesa risarcitoria, del resto disponibile proprio dalla società con particolari maggioranze (5° comma). E' – poi – ormai statuizione di legittimità (dopo essere stata quasi pacifica affermazione dei giudici di merito) quella della posizione processuale del socio quale sostituto processuale, con conseguente litisconsorzio della società (eventualmente in persona di curatore speciale in caso di conflitto con gli attuali legali rappresentanti) <sup>1</sup>. In concreto l'iniziativa di Gamma Investimenti – in persona dell'amministratore in carica – è stata correttamente preceduta dalla delibera assembleare del 31 maggio 2016, in coerenza (non risultando particolari previsioni statutarie) ad una esatta applicazione analogica della normativa in materia di SpA ed alla tradizionale attribuzione alla compagine sociale della decisione sulla responsabilità dei propri amministratori. La legittimazione *de quo* è tanto più sicura nel caso (che qui occupa) della responsabilità degli ex amministratori, ipotesi in cui la *ratio* ordinamentale non è tanto quella di attribuire un potere diffuso (a tutti i soci) di azione per eludere il conflitto di interessi proprio dei soci di maggioranza-amministratori, ma di ricostruire con precisione il fondamento ed il contenuto della pretesa risarcitoria nei confronti della pregressa gestione amministrativa, compito certamente più agevole per la nuova amministrazione che per il singolo socio.

La narrativa che precede va integrata - da un lato - rilevando che con la citata ordinanza riservata del 27 maggio 2017 l'Istruttore aveva ammesso parte attrice alla produzione in giudizio di copia delle dichiarazioni testimoniali rese da Carlo Tropea nel dibattimento penale 10646/2013 Trib. Bergamo, facoltà esercitata da quella difesa con il deposito telematico dell'8 novembre 2017; dall'altro lato, richiamando l'atto di citazione nella parte in cui denunciava la mancata informazione dei soci sulla destinazione del corrispettivo di euro 400 mila incassato da Gamma Investimenti per la cessione di una

---

<sup>1</sup> Sulle tematiche accennate confr. Cass. 10936/2016, specifica sul litisconsorzio della società ma esplicita nell'assumere che la "legittimazione spetta innanzitutto alla stessa società danneggiata".



quota della partecipazione in Progetto Casa srl “tra la fine dell’anno 2009 e l’inizio dell’anno 2011”,  
anche a cagione della mancata approvazione dei bilanci 2012 e successivi.

Osserva da subito il Collegio che tale allegazione non ha rinvenuto concreto seguito nella costruzione della *causa petendi* e del *petitum* attoreo, correlato (come detto) da Gamma alla perdita del finanziamento erogato a favore di Progetto Casa. La deduzione appare peraltro assai sfuggente perché Gamma non individua gli estremi della cessione (o delle cessioni) a Edil Sav (rectius, Edilsav: confr. visura CCIAA Progetto Casa aggiornata al 18/6/2014, sub doc. 10 att.), che per verità appare perfezionata già prima della chiusura del bilancio G. Investimenti al 31 dicembre 2011 (doc. 2 att.), come emerge dal confronto tra la relativa nota integrativa (pag. 4) ed il già citato doc. 10 (documenti che riportano ambedue la partecipazione di Gamma in Progetto Casa del 39,25%): sicché della destinazione degli incassi già tale documento contabile<sup>2</sup> avrebbe dovuto tener conto.

La *causa petendi* svolta da parte attrice attiene - invece - ad una fattispecie di conflitto di interessi degli amministratori convenuti i quali nella veste di appaltatori (attraverso le proprie società operative) avrebbero “garantito sovrapprezzi .... [a favore di tali aziende] per importi tali da annullare il finanziamento e quindi il patrimonio netto di Gamma Investimenti”, allegazione che parte attrice ha ritenuto opportuno addirittura inserire nelle conclusioni di citazione.

Il generico riferimento alla violazione degli obblighi di diligente gestione propri degli amministratori – pure contenuto in dette conclusioni – l’omesso deposito dei bilanci successivi a quello 2011, la sparizione e comunque mancata ricostruzione della contabilità aziendale, costituiscono ulteriori circostanze suggestive allegate nell’atto introduttivo della presente lite ma concretamente di contorno – soprattutto sul piano causale – rispetto all’indicato cuore della materia del contendere, unico effettivamente collegato al danno dedotto: che è costituito dalla perdita (per inesigibilità conseguente al

---

<sup>2</sup> che non è oggetto di contestazione da parte dell’attrice e che anzi costituisce la base matematica delle domande subordinate dalla medesima svolte.



fallimento della sovvenuta Progetto Casa) del finanziamento di quasi due milioni assicurato alla società partecipata.

Ed invero, per ciò che riguarda la mancata approvazione dei bilanci è difficile comprendere (e parte attrice certamente non argomenta al riguardo in modo compiuto) come l'evento non verificatosi avrebbe potuto concretamente impedire il danno lamentato, dal momento che Gamma Investimenti non era la società operativa ma la socia di maggioranza (relativa) della Progetto Casa - società deputata, in uno con Immobiliare Orobica, all'esecuzione dell'investimento di Longuelo - e, in ogni caso, la sua attività si risolveva nella gestione di partecipazioni (confr. bilancio 2011).

Quanto alla contabilità sociale – a propria volta prevedibilmente elementare sul piano della complessità informativa alla luce della natura dei fatti da rappresentare – la stessa è stata oggetto di furto alla stregua della denuncia sporta da Pasini Armando il 15 febbraio 2016, cioè pochi giorni dopo la ennesima richiesta di consegna ad opera del nuovo amministratore di Gamma (docc. 5 e 6 att.): ora, quantunque ogni maliziosa illazione possa apparire non arbitraria, certamente non è possibile nella presente sede anticipare (in totale assenza di elementi fattuali più precisi) gli esiti dell'indagine penale (eventualmente) in corso e appare francamente un fuor d'opera logico-giuridico pretendere una ricostruzione *ex post* della contabilità ad opera dei vecchi amministratori, laddove la documentazione analitica (ad es. bancaria) è rintracciabile dal solo amministratore attualmente in carica.

Deve, comunque, essere ribadito che le gravi omissioni e responsabilità contabili (pacifiche o presunte che siano) dei convenuti quali (ex) amministratori di Gamma Investimenti ben poco hanno (avuto) a che fare con la determinazione del danno concretamente dedotto nella presente controversia, consistente nella perdita per inesigibilità del cospicuo finanziamento concesso a Progetto Casa per l'esecuzione del rilevante investimento immobiliare a tale società facente capo, inesigibilità dovuta – evidentemente – all'insolvenza della collegata operativa, sfociata nella dichiarazione di fallimento.

La ricerca delle ragioni della “evaporazione” del credito è – in realtà – opera da svolgere riguardo alla gestione di Progetto Casa, non di Gamma Investimenti, linea che – del resto – parte attrice segue, come



detto assumendo quale allegazione di fondo le irregolarità degli appalti conferiti da P.C. ad aziende facenti riferimento agli stessi amministratori (di Progetto Casa e) Gamma. La costruzione non rinviene uno sviluppo argomentativo soddisfacente sul piano giuridico, tenuto conto che i convenuti non appartengono tutti al novero dei soggetti di controllo delle imprese appaltatrici e - soprattutto - del fatto che l'evocata direzione societaria di cui agli artt. 2497 e segg. c.c. in linea di principio non può costituire base di pretese risarcitorie da parte della società che quel controllo-direzione (in tesi) ha esercitato. Ritiene – tuttavia – il Collegio che al rigetto della domanda si possa pervenire anche a prescindere dall'inquadramento giuridico (delle circostanze poste a base della domanda medesima) abbozzato dall'attrice, comunque esaminando il (pur non enunciato ma implicitamente allegato) conflitto di interessi in cui avrebbero operato gli amministratori (o taluni degli amministratori) convenuti, che – mal gestendo i rapporti contrattuali tra Progetto Casa ed imprese appaltatrici – avrebbero determinato la completa svalutazione della partecipazione di Gamma in Progetto Casa e, soprattutto, l'impossibilità del recupero del più volte evocato finanziamento erogato dalla prima alla seconda.

Anche nella presente causa (come in quella già decisa da questo Tribunale con sentenza 3171/2017 promossa da Tropea Dario) appare a parte attrice argomento formidabile a sostegno della tesi svolta (irregolarità appalti) il supposto rilievo confessorio di un passo della comparsa di risposta dei convenuti, in cui – illustrando un preteso patto parasociale che aveva accompagnato le iniziative immobiliari Progetto Casa e Immobiliare Orobica – la difesa resistente (Pasini-Bolognini-Perico) rilevava il proponimento dei soci di riferimento di conseguire delle utilità - per effetto della esecuzione diretta degli appalti e delle operazioni di intermediazione commerciale degli immobili realizzandi - ulteriori rispetto a quelle tipiche derivanti dai ricavi (vendite) conseguibili sul mercato. Si deve, invece, nella odierna sede ribadire che (al di là di ogni questione in ordine ai limiti dei poteri processuali del procuratore) *“tale pur nebulosa affermazione è ben lontana dal costituire ammissione [- confessione: n.d.est.] della stipulazione ed esecuzione di appalti in violazione dei parametri di mercato*



(con vantaggio delle appaltatrici collegate agli altri soggetti dell'iniziativa immobiliare, diversi dal Tropea) ma tenta, piuttosto, di coinvolgere l'attore nel suddetto patto parasociale e nella conseguente (teorica) distribuzione di benefici suppletivi, palesandosi – dunque – quale argomento per contestare la legittimazione sostanziale dell'attore-ricorrente quale socio (asseritamente) danneggiato dalla abusiva etero-direzione societaria”: con la precisione – ovviamente – che qui l'attore non è Tropea (Dario) ma Gamma Investimenti di cui Tropea (Carlo) è (ormai) socio di maggioranza e che il coinvolgimento dei Tropea negli accordi “parasociali” non potrebbe nel giudizio che qui occupa avere rilievo dirimente, la domanda essendo svolta da Gamma Investimenti in relazione a pretese risarcitorie la cui valutazione non può risentire di eventuali partecipazioni dei suoi attuali soci all'illecito denunciato.

Fatta tale precisazione di tipo processuale (ma attinente alla prova delle allegazioni attoree) deve ribadirsi che il tema centrale della controversia è costituito dal nesso causale tra il danno lamentato e le condotte denunciate da parte attrice quanto alla gestione degli appalti facenti capo – quali committenti – a Progetto Casa ed alla Immobiliare Orobica (dalla prima integralmente controllata) ed alle imprese dei soggetti convenuti quali esecutrici dei lavori: nesso che – già assai problematico nella situazione sussistente al momento della prima delle perizie tecniche prodotte da Gamma ( relazione Garattini del marzo 2013, sub doc. 16 att.), in buona misura fondata su apodittici presupposti di mercato (obbligatorietà di sconti maggiori di quelli concessi) e svariate induzioni tecnico-contrattuali talora incerte già nella formulazione peritale – è destinato ad ulteriormente diluirsi nel quadro generale delle cause dei fallimenti delle due indicate committenti (ed in particolare di Progetto Casa, per quel che qui interessa), su cui ben poco è in atti.

La conseguenza processuale di tale rilievo è che l'accertamento giudiziale nella presente sede dovrebbe implicare non soltanto l'esperimento di una consulenza tecnica “ingegneristica” sull'attendibilità dei rilievi formulati dai periti Garattini e Turino (officiato quest'ultimo dalla curatela di Progetto Casa al fine di un'esperenda azione autonoma: doc. 15 attoreo ), ma altresì lo svolgimento di una consulenza di



natura aziendalistica sulle ragioni economico-finanziarie della dichiarazione di insolvenza di Progetto

Casa: essendo – evidentemente – la perdita del valore della partecipazione e delle aspettative di rimborso del finanziamento soci una normale conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, evento che presuppone l'incapienza del patrimonio della stessa rispetto alle obbligazioni assunte *nei confronti dei terzi*. Sennonché, un siffatto accertamento peritale non è stato richiesto da parte attrice, il che non ha solo riflesso sulla valutazione delle deduzioni istruttorie dalla stessa articolate ma altresì sull'apprezzamento della effettiva disponibilità di Gamma a concorrere alle anticipazioni delle spese di lite, cui evidentemente non potrebbe sottrarsi.

Soprattutto – però – l'impostazione attorea appare carente già sul piano dell'allegazione, neppure formulandosi l'ipotesi istruttoria della verifica delle cause del fallimento Progetto Casa ma (l'attrice) senz'altro addebitando quest'ultimo all'abuso gestionale più volte indicato, sulla base di frammentaria e parziale documentazione concernente i corrispettivi di vendita <sup>3</sup>: l'effettivo tema da verificare essendo quello della concreta redditività dell'investimento di Longuelo effettuato da Progetto Casa e Immobiliare Orobica (quest'ultimo in edilizia convenzionata a prezzo imposto) nonché degli eventuali momenti (esecutivi) distorsivi delle previsioni alla base della scelta iniziale e non certo l'individuazione di un utile dell'operazione immobiliare meramente teorico e non invocabile dal socio (che non è investitore esterno all'impresa ma partecipe dei suoi risultati).

---

<sup>3</sup> confr. docc. 21 e 22 att. La difesa di Gamma ha altresì prodotto le dichiarazioni rese da Tropea Carlo in sede di dibattimento penale nel processo 488/2017 Trib. Bergamo, di tenore assai generico sull'investimento di Longuelo e comunque di attendibilità sostanzialmente nulla nella presente sede civile, essendo il deponente socio di maggioranza della società attrice. La medesima difesa nella memoria del 31/3/2017 ha richiesto l'ordine di esibizione alla curatela "dei rogiti ..... e delle fatture di vendita degli appartamenti in edilizia convenzionata e privata che comprovano il pieno successo delle vendite di progetto Casa .....", ma la richiesta – singolarmente contrastante con le dichiarazioni rese da Tropea Dario in un'assemblea di Progetto Casa del 17 maggio 2011 (quanto ai valori di mercato delle unità immobiliari, alla valutazione delle rimanenze al 31/12/2010, all'opportunità delle future vendite al rustico: doc. Pasini e altri allegato alla memoria 20 aprile 2017) – si palesa inammissibile, potendo evidentemente parte attrice acquisire la documentazione ipocatastale con l'accesso ai pubblici uffici, fermo restando che non risulta alcuna richiesta in tal senso alla curatela in via stragiudiziale (cui il curatore non abbia dato seguito).



Relativamente a quest'ultimo aspetto va segnalata la nuova deduzione formulata da parte attrice nella prima memoria depositata ex art. 183, 1° co. cpc, ampiamente articolata in premesse e che rinviene corrispondenza nelle conclusioni della memoria medesima: rimanendo in tal guisa integrate le conclusioni di citazione con una domanda ulteriormente subordinata, che non ha riferimento alla perdita del credito di finanziamento ma a quella del patrimonio netto di Gamma Investimenti (quale risultante dal bilancio 2011); la domanda troverebbe fondamento nella circostanza per la quale i convenuti si sarebbero “buttati in vicenda più grande di loro e con sbaglio valutativo iniziale” (il virgolettato è tratto da pag. 9 della comparsa costitutiva di Pasini e altri). Tale istanza è riproposta nelle conclusioni definitive (foglio allegato al verbale di udienza 1° febbraio 2018) ma l'argomentazione è sostanzialmente abbandonata nella trattazione di comparsa conclusionale.

Ha contestato tempestivamente la *mutatio libelli* la difesa Biffi (nella memoria 30 marzo 2017), non senza un qualche fondamento dal momento che con la nuova allegazione si mette in discussione la prudenza e ragionevolezza economica dell'effettuazione del finanziamento soci (ad opera di G.I.) strumentale alla nota iniziativa immobiliare, piuttosto che la concreta - successiva - gestione di quest'ultima da parte dei convenuti. In ogni caso, non possono certamente considerarsi prova efficace della sopravvenuta deduzione i surriportati cenni dialettici svolti dalla difesa Pasini in un'ottica di enfattizzazione dell'alea imprenditoriale dell'operazione edificatoria di Longuelo, la tematica istruttoria da affrontare essendo ben più complessa, per attenere alla ricostruzione dell'attendibilità delle previsioni iniziali ed – ancora una volta – all'individuazione delle cause del mancato conseguimento dei risultati auspicati, fermo restando il principio dell'insindacabilità del merito delle scelte gestionali della compagine amministrativa della società: ma siffatta tematica non è sfiorata dalle argomentazioni e deduzioni di parte attrice, evidentemente non interessata ad affrontare una costosa istruttoria tecnica ad esito assai incerto (sia in relazione all'oggettiva univocità dei risultati che al favorevole contenuto degli stessi per Gamma).



Da tutto quanto precede segue il rigetto delle domande proposte da Gamma Investimenti e la condanna della stessa alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle controparti, spese che si liquidano in euro 14.777,00 (ridotta ad un terzo la fase istruttoria avuto riguardo alla nota Biffi; gli altri convenuti non hanno depositato la nota) per ciascun gruppo di convenuti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione del 22 settembre 2016 da Gamma Investimenti srl nei confronti di Pasini Giovanni Massimo, Pasini Armando, Pasini Ivan, Pasini Paolo, Bolognini Pietro e Giuseppe, Perico Monica e Biffi Paolo - “quali ex amministratori e componenti del consiglio di amministrazione di Gamma Investimenti srl” - le rigetta, condannando parte attrice a rifondere le spese del giudizio a Biffi Paolo nella misura di euro 14.777,00 ed ai restanti convenuti in pari misura, oltre generali 15%, CPA di legge, IVA se dovuta, quelle della presente e le successive occorrente.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2018

Il Presidente est.

dott. Stefano Rosa

